



COMUNE DI LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

NOTE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER IL 2015

Come noto, il Comune deve garantire la totale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti nonché assicurare gli equilibri di bilancio durante tutto l'arco dell'esercizio finanziario, come peraltro ribadito anche dall'art. 184 del vigente regolamento comunale di contabilità.(1)

In fase di predisposizione del bilancio 2015 è emerso che ai fini anzidetti si rende necessario variare leggermente le tariffe TARI.

Poiché tale verifica può e anzi deve essere effettuata periodicamente e non solo entro il 31 luglio di ciascun anno, come prevede l'art. 193 del TUEL, il Comune deve adottare le misure di salvaguardia ogni qualvolta ciò si renda indispensabile per mantenere i predetti equilibri.

Si ritiene pertanto applicabile alla fattispecie l'art. 1 comma 444 della legge n. 228/2012, peraltro recepito dallo stesso art. 193 del TUEL (2), il quale prevede che per il mantenimento degli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, la modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza propria dei comuni possa essere effettuata nei termini previsti per il riequilibrio finanziario.

Similmente a quanto disposto lo scorso anno dal Ministero, in assenza di diverse disposizioni diramate al riguardo e tenuto conto delle variazioni successivamente introdotte all'art. 193 del TUEL, si è del parere che anche in relazione al 2015, per gli enti che hanno provveduto all'approvazione del bilancio di previsione a decorrere dal 1° luglio 2015, sia necessario dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza contestualmente alla approvazione del bilancio previsionale stesso.

D'altro canto, per il Comune di Labico, la data ultima per l'approvazione del bilancio 2015 coincide con il termine imposto dalla competente PREFETTURA (02/09/2015), entro il quale il Comune, deve pertanto dare atto del permanere degli equilibri di parte corrente.

Si aggiunga che nel caso del Comune di Labico, l'obbligo di cui trattasi assume una valenza e rappresenta un vincolo ancora maggiore avendo l'Ente adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL.

Va inoltre evidenziato che lo schema di bilancio 2015 approvato il 31 luglio 2015 recepisce i dati del piano finanziario TARI, dal quale scaturiscono le nuove tariffe, rendendo superfluo ogni altro atto propositivo da parte della giunta comunale al riguardo, che in ogni caso non potrebbe avere valore dispositivo come per altre tipologie di tributi, trattandosi di materia che appartiene alla competenza del consiglio comunale.

...anno, deve essere evidenziata la importante disposizione introdotta dalla legge n. 125/2015 di conversione del Decreto 78/2015, la quale all'art. 7 comma 9 prevede espressamente la possibilità di contabilizzare le quote inesigibili nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (TARSU-TIA-TARES-TARI). (3)


La conferma della norma in sede di conversione, avvenuta ad agosto 2015, avvalorava le previsioni del piano finanziario oggi in esame, che altrimenti avrebbe potuto essere, sotto questo specifico aspetto, oggetto di ripetute eccezioni da parte della minoranza consiliare, come già avvenuto lo scorso anno.

Per le suesposte ragioni, si ritiene che il Piano finanziario e le tariffe TARI per il 2015 possano essere deliberati in data odierna e che la modifica conseguente all'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario costituisca per il comune atto più che doveroso.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
GIOVANNI SCACCIA

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

AVV. GRAZIA TASSIELLO



(1) stralcio comma 1 dell'art. 184 del regolamento comunale:

"Il responsabile del Servizio finanziario vigila, anche con l'ausilio delle rilevazioni periodiche, affinché il pareggio del bilancio venga conservato nel corso dell'intero esercizio finanziario.omissis"

(2) si riporta di seguito il testo dell'articolo 193 del TUEL aggiornato

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

(3) estratto dal testo coordinato con la legge di conversione n. 125/2015 del decreto-legge n. 78/2015

ART. 7 comma 9.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente:

«654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).».